



**REGOLAMENTO DEI CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI
DIRETTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 DI CUI ALL'ART. 50,
COMMA 1, LETT. A) E B) DEL D.LGS. 36/2023**

APPROVATO CON DELIBERA DEL CDA DEL 27 GENNAIO 2025



ART. 1 – PREMessa E RIFERIMENTI NORMATIVI

1. - il Libro II Parte I del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 rubricato *“Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* reca la disciplina dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
2. - l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 dispone che *“Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti...”*;
3. - ai sensi dello stesso art.52, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 *“La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”*
4. - l’art. 7, comma 1, lettera a) dell’allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023 prevede che il RUP *“effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante; esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate”*;
5. - ai sensi dell’art. 71, commi 1 e 2, del D.P.R. 445/2000 *“Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all’erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall’amministrazione procedente con le modalità di cui all’articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi”*;
6. - ai sensi dell’art. 77-bis del D.P.R. 445/2000 *“Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall’articolo 78.”*;
7. Visto anche il *“Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000,00 euro”* approvato dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’adunanza del 30 luglio 2024;
8. - si rende necessario adottare un Regolamento che definisca le modalità operative relative ai controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dagli Operatori Economici nell’ambito delle procedure di affidamento diretto di servizi e forniture di valore inferiore a 40.000 euro;

9. Tale Regolamento costituisce presidio di mitigazione del rischio del fenomeno corruttivo quale complemento del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001;

ART. 2 – OGGETTO DEI CONTROLLI

1. Formano oggetto di controllo, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000 ex art. 52, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

ART. 3 – ESECUZIONE DEI CONTROLLI

1. I controlli sono effettuati a campione, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in rapporto percentuale sul numero complessivo, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi;
2. Il campione da sottoporre al controllo è individuato nella percentuale del 5% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti operati da Servizi Intercomunali Verona Pianura S.r.l. di importo inferiore a € 40.000,00, con arrotondamento all'unità superiore.
3. I controlli a campione devono avvenire 2 volte l'anno, con la seguente tempistica:
 - a. Entro il 30 giugno per le dichiarazioni presentate nel primo semestre/trimestre;
 - b. Entro il 31 dicembre per le dichiarazioni presentate nel secondo semestre/trimestre;
4. L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con (sorteggio casuale/indicazione) effettuato dal RUP nominato ex art. 15 del D.Lgs. 36/2023, previa formazione di un elenco numerato disposto in ordine cronologico in base alla data e al numero di protocollazione delle Decisioni di contrarre adottate nel periodo di riferimento per gli affidamenti in esame;
5. Per la selezione casuale del campione Servizi Intercomunali Veronapianura S.r.l. potrà avvalersi di un'applicazione per la generazione di numeri casuali disponibile sul *web*, dietro indicazione dell'Ufficio Informatica;
6. È comunque possibile, per il RUP, procedere ai controlli ogni qualvolta nutra fondati dubbi sulle dichiarazioni rese dagli Operatori Economici (Es: nel caso di errori/incoerenze palesi nelle informazioni dichiarate, omissioni di informazioni ecc.) e al fine di monitorare gli affidamenti ritenuti esposti alla commissione di illeciti, fenomeni corruttivi, infiltrazioni mafiose o altro;
7. Qualora, nell'ambito di un determinato settore merceologico, il risultato dei controlli a campione ingeneri il ragionevole dubbio che il numero delle dichiarazioni non veritiere possa essere elevato, la numerosità del campione potrà essere estesa;
8. Il complesso delle operazioni di controllo, compreso il sorteggio del campione, e le risultanze delle verifiche effettuate sono documentati con apposito verbale;

9. È istituito un Registro dei controlli, dove vengono annotate le procedure oggetto di verifica, i documenti sottoposti a controllo, il relativo esito e gli estremi del verbale.

ART. 4 – ESITO DEL CONTROLLO

1. In caso di rilevazione di presunte irregolarità, sarà instaurato un contraddittorio con gli operatori economici. Il R.U.P. invierà tramite PEC all'Operatore Economico dichiarante una comunicazione scritta con assegnazione di un termine di almeno 10 giorni per fornire chiarimenti o presentare osservazioni;
2. Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni di cui all'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000, si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 36/2023: *“Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento”*.
3. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000;
4. Per i contratti di modesto valore, per i quali non è stata stipulata la garanzia definitiva, o per i contratti ad esecuzione istantanea, per i quali la prestazione risulti già completamente eseguita, la Stazione appaltante dovrà pagare il relativo corrispettivo, per non incorrere nella fattispecie dell'indebito arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. In siffatte ipotesi, la Stazione appaltante procederà alla prevista comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento dalla stessa indette per un periodo da uno a dodici mesi.

ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati e le informazioni raccolti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679).

ART. 6 – PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
2. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione sul portale web;

ART. 7 – CONTROVERSIE

1. In caso di controversia riguardante l'applicazione del presente Regolamento il foro competente sarà quello di Verona;

Art. 8 – CLAUSOLE FINALI

1. In caso di contrasto tra quanto previsto dal presente Regolamento e la norma di legge (o altre norme superiori) si dovrà disapplicare il Regolamento in favore di quest'ultima;
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le vigenti norme di legge, del D.Lgs. 36/2023 e dei relativi allegati, oltre che le loro ss.mm.ii. Le modifiche e integrazioni intervenute alle medesime prevalgono automaticamente sul presente Regolamento.